

Corsia veloce al registro imprese, se c'è il controllo preventivo

# In Cdc iscrizioni flash solo se l'atto è notarile

DI CINZIA DE STEFANIS

**D**al 1° settembre procedure di iscrizione lampo al registro delle imprese degli atti pubblici o scritture private autenticate riferiti a qualsiasi forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle sole Spa. Il riferimento all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, comporta che vi siano ricompresi gli atti provenienti da un'autorità pubblica, per esempio le sentenze, mentre ne sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi (come le cessioni di quote di Srl). L'iscrizione celere si applica solo dal 1° settembre, con esclusione di quelle presentate sino al 31 agosto, anche se prese in esame dall'ufficio del registro delle imprese dopo il 1° settembre o che a questa data risultino sospese. Quindi pieno riconoscimento della funzione di giustizia preventiva affidata al notaio anche negli atti societari, riservando al giudice del registro una verifica di «seconda istanza». Queste le prime note del consiglio nazionale del notariato sulla circolare del 19 settembre 2014 n. 3673 del ministero dello sviluppo economico (si veda *ItaliaOggi* del 20/9/2014), che ha fornito una prima interpretazione sull'attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al registro imprese a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20, comma 7-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116.

**Compiti ufficio registro imprese.** L'ufficio del registro delle imprese procedere comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti «le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione» che a norma di legge, ordinariamente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell'iscrizione stessa, di fatto incidendo,

quindi, sulle attività inerenti i controlli che l'ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell'art. 11, comma 6, del dpr 581/95 mirati ad accertare la legalità formale degli atti. Con la nuova normativa, questa attività di controllo viene limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, ad esempio, alla competenza territoriale della Cciaa, ma anche all'autenticità della sottoscrizione della domanda.

**Giustizia preventiva.** L'ufficio del registro, sia pur provvedendo all'immediata iscrizione, deve effettuare, a iscrizione avvenuta, e quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto. Viceversa, l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto che potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano le condizioni, a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità. In tale prospettiva il ministero auspica, da un lato, l'adozione da parte dei consigli notarili di programmi informativi per prevenire il verificarsi delle irregolarità stesse riducendo nel contempo il rischio del coinvolgimento del professionista la cui attività oggi assume un rilievo diverso e più consistente, nell'ambito delle procedure di iscrizione, rispetto al passato. E sul quale incombe l'esclusiva responsabilità della preventiva verifica delle condizioni per l'iscrizione. E dall'altro lato, che gli uffici e i professionisti trovino forme di dialogo nell'ambito del principio di leale collaborazione fra pubblici uffici e pubblici ufficiali nell'interesse delle imprese e della trasparenza e correttezza delle informazioni ad esse riferite.